

	<p align="center">SICURLAV</p> <p align="center">SICUREZZA SUL LAVORO IN TOSCANA</p> <p align="center">STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE</p> <p align="center">Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI)</p> <p align="center">Ing. Paolo Tripodi: 3287037076 0558359307</p> <p align="center">ing.paolotripodi@yahoo.it</p> <p align="center">www.sicurezza.salute.igiene.lavoro.it www.sicurlav.it</p>	<p>art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139</p> <p>COD. INDIV. PROFESSIONISTI</p> <table border="1"> <tr> <td>FI</td> <td>06762</td> <td>I</td> <td>01041</td> </tr> </table>	FI	06762	I	01041	
		FI	06762	I	01041		
<p>PROFESSIONISTA ANTINCENDIO</p> <p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>FI06762I01041</p>							

Classificazione luoghi di lavoro per rischio di incendio (all. III DM 02/09/2021)

Attività di livello 3

- 1 Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
 - a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
 - b) fabbriche e depositi di esplosivi;
 - c) centrali termoelettriche;
 - d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
 - e) impianti e laboratori nucleari;
 - f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
 - g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
 - h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
 - i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
 - j) alberghi con oltre 200 posti letto;
 - k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
 - l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
 - m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
 - n) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
 - o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
 - p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).

Attività di livello 2

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
 - a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
 - b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).

Attività di livello 1

1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).

Contenuti minimi dei corsi di aggiornamento antincendio

PROGRAMMA/ARGOMENTI/CONTENUTI CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 3 - DURATA 8 ORE

(Argomenti del Corso di Aggiornamento per addetto antincendio ex Rischio Alto/Elevato - durata 8 ore)

CORSO DI TIPO 1-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO INATTIVITÀ DI LIVELLO 1 (DURATA 2 ORE).

L'aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche con i contenuti di seguito elencati.

1-AGG

MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none">- Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;- chiarimenti sugli estintori portatili;- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili- presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;- esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.	2 ore
DURATA TOTALE		2 ore

PROGRAMMA/ARGOMENTI/CONTENUTI CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 2 - DURATA 5 ORE

(Argomenti del Corso di Aggiornamento per addetto antincendio ex Rischio Medio - durata 5 ore)

CORSO DI TIPO 2-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento).

L'aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

2-AGG

MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 PARTE TEORICA	Il contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.	2 ore
2 ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none">- Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;- esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza;- chiarimenti sugli estintori portatili;- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.	3 ore
DURATA TOTALE		5 ore

**PROGRAMMA/ARGOMENTI/CONTENUTI CORSO AGGIORNAMENTO
ANTINCENDIO LIVELLO 1 - DURATA 2 ORE (Argomenti del Corso di
Aggiornamento per addetto antincendio ex Rischio Basso - durata 2 ore)**

CORSO DI TIPO **3-AGG**: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento)

L'aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

3-AGG

MODULI		ARGOMENTI	DURATA
1	PARTE TEORICA	I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.	5 ore
2	ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; - esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza; - chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; - presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di nappi e idranti. 	3 ore
DURATA TOTALE			8 ore

CORSI DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

1 Generalità

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nel presente documento.

2 Corsi di formazione e aggiornamento antincendio

2.1 Generalità

1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.
2. L'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
3. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
4. Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio.

2.2 Attività di livello 3 (Rischio Elevato/Alto)

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
 - a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
 - b) fabbriche e depositi di esplosivi;
 - c) centrali termoelettriche;
 - d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
 - e) impianti e laboratori nucleari;
 - f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
 - g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
 - h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
 - i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
 - j) alberghi con oltre 200 posti letto;

- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
 - l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
 - m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
 - n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
 - o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
 - p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nelle sezioni dei programmi indicati nel presente decreto.

2.3 Attività di livello 2 (Rischio Medio)

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività: a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nelle sezioni dei programmi indicati nel presente decreto.

2.4 Attività di livello 1 (Rischio Basso)

1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nelle sezioni dei programmi indicati nel presente decreto.

	<p>SICURLAV SICUREZZA SUL LAVORO IN TOSCANA STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI) Ing. Paolo Tripodi: 3287037076 0558359307 ing.paolotripodi@yahoo.it www.sicurezza.salute.igiene.lavoro.it www.sicurlav.it</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COD. INDIV. PROFESSIONISTI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FI</td> <td style="text-align: center;">06762</td> <td style="text-align: center;">I 01041</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FI06762I01041</td> </tr> </table>	art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139			COD. INDIV. PROFESSIONISTI			FI	06762	I 01041	PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO	FI06762I01041	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>		
art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139																
COD. INDIV. PROFESSIONISTI																
FI	06762	I 01041														
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO																
FI06762I01041																
																
																